REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/68 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 in quanto concerne le modalità d'applicazione per la concessione degli aiuti per il latte magro destinato all'alimentazione degli animali, sottoposto ad un controllo amministrativo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 35,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione degli aiuti per il latte magro destinato all'alimentazione degli animali (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1389/68 (3), prevede misure transitorie valide fino al 31 dicembre 1968 ; che l'applicazione delle misure di denaturazione previste all'articolo 2 del suddetto regolamento, a partire da tale data, incontra, in alcuni Stati membri, difficoltà d'ordine tecnico che non potranno essere risolte entro la data suddetta ; che, in conseguenza, è opportuno prorogare di nuovo la durata di validità di queste misure transitorie ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1968 di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1105/68 è sostituita dalla data del 31 marzo 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 27.
(3) GU n. L 221 del 7. 9. 1968, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1961/68 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1306/68 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/68 (3), prevede

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 214 del 29. 8. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 271 del 7. 11. 1968, pag. 8.

che gli organismi d'intervento vendano a tutti gli interessati burro di ammasso pubblico a un determinato prezzo minimo ; che, per evitare una perturbazione del mercato del burro fresco, è opportuno che il burro rimasto all'ammasso soltanto per un breve periodo non sia venduto a un prezzo inferiore a quello del burro fresco ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1306/68, la frase « diminuito di 1,50 unità di conto per 100 kg » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/68 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1354/68 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico alle industrie trasformatrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/68 della Commissione, del 30 agosto 1968, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico alle industrie trasformatrici (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1526/68 (3), la durata dell'autorizzazione di vendita a prezzo ridotto è limitata al 30 novembre 1968 ; che è opportuno continuare dopo tale data le azioni attuate in base al suddetto regolamento, allo scopo di consentire agli Stati membri di utilizzare per quanto è possibile le possibilità di vendita sul mercato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° dicembre 1968, nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/68, la data « 30 settembre 1968 » è sostituita dalla data « 31 marzo 1969 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 217 del 3. 9. 1968, pag. 6.
(3) GU n. L 240 del 1°. 10. 1968, pag. 40.